

Comunicazione n. DEM/8041082 del 30-4-2008

inviata agli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro di origine

Oggetto: Informativa societaria trimestrale degli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro di origine

Con l'art. 154-ter "*Relazioni finanziarie*" del Testo unico della Finanza ("TUF"), introdotto dal D.Lgs. 195/2007, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva *Transparency*) in materia di informativa periodica. In tale ambito, il novellato articolo 154-ter, al comma 5, prevede che gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro di origine pubblichino i resoconti intermedi sulla gestione del primo e del terzo trimestre da diffondere entro quarantacinque giorni dalla chiusura del periodo di riferimento.

Tale disposizione sostituisce quanto precedentemente previsto dall'art. 82 "*Relazione trimestrale*" e dall'Allegato 3D ("*Criteri per la redazione della relazione trimestrale*") del Regolamento Emittenti, che richiedevano la redazione di una relazione trimestrale disciplinandone il contenuto minimo.

Da un primo riscontro con gli operatori, sono emerse alcune incertezze interpretative in merito alla nuova disciplina, e in particolare alle modalità con le quali riportare dati quantitativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sull'andamento economico trimestrale, peraltro non più oggetto di informazione obbligatoria ai sensi della nuova disciplina.

Tali incertezze, che sembrano anche condivise dalle imprese di altri paesi dell'Unione Europea, stanno conducendo le altre autorità comunitarie a fornire indicazioni applicative che costituiscano un punto di riferimento per il mercato.

In questo contesto, salve le eventuali ulteriori iniziative che potranno intraprendersi sulla materia, al fine di garantire già dalla prima adozione dell'articolo 154-ter un'applicazione coerente con il quadro normativo che regola l'informazione finanziaria, si ritiene utile richiamare l'attenzione degli operatori sui principi generali che ispirano la diffusione di dati quantitativi sull'andamento economico-patrimoniale e finanziario delle società e di cui si raccomanda l'applicazione anche con riguardo ai resoconti intermedi.

Anzitutto, al fine di permettere la valutazione del *trend* gestionale, si richiama l'attenzione sull'opportunità di confrontare i dati contabili eventualmente contenuti nei resoconti intermedi sulla gestione con quelli forniti nella precedenti rendicontazioni periodiche. Inoltre, la finalità sopra richiamata richiede che tali dati trovino riscontro in (o essere agevolmente riconducibili a) quelli contenuti negli schemi di bilancio pubblicati nella relazione finanziaria annuale e semestrale.

Una volta che sia deciso di inserire nei resoconti intermedi determinati dati quantitativi, al fine di permettere un raffronto nel tempo dei dati diffusi, si raccomanda di tenere costantemente aggiornate tali informazioni nelle rendicontazioni infrannuali successive. Nei casi in cui pubblici dati contabili diversi da quelli utilizzati e diffusi al mercato in passato, si raccomanda inoltre che l'emittente fornisca una spiegazione esauriente all'investitore delle motivazioni del cambiamento.

Da ultimo, in linea con quanto indicato nella raccomandazione del *Committee of European Securities Regulators* (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005, nel caso in cui i dati quantitativi forniti al mercato non siano riconducibili alle rendicontazioni contabili dei periodi

dell'esercizio precedente ovvero quando essi rappresentino "indicatori alternativi di performance", si raccomanda di dare informazione circa la terminologia utilizzata e le basi di calcolo adottate per la loro determinazione.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia